



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"MADRE TERESA DI CALCUTTA"**

**REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
NELL'UTILIZZO DEI LABORATORI**

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale non docente.
- 2) Il presente regolamento integra il protocollo anticontagio attualmente vigente all'interno dell'Istituto, nel disciplinare le regole di utilizzo dei laboratori (informatica, fisica/chimica, disegno, lingua, etc)
- 3) Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme attualmente vigenti, su impulso del Dirigente Scolastico e con la collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- 4) Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in funzione dell'evoluzione del rischio legato all'agente patogene SARS-COV2 e/o in attuazione a nuove norme che saranno eventualmente emanate. Ogni modifica al presente regolamento avverrà previa informazione e condivisione con tutta la comunità scolastica.
- 5) La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

- 1) Il Dirigente scolastico condivide il presente Regolamento con tutti i membri della comunità scolastica utilizzando le risorse informatiche a disposizione della scuola. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.
- 2) È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza

contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

- 3) Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:
- a. garantiscano la pulizia e la sanificazione dei laboratori, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni prima dell'accesso di nuove classi e/o di nuovi gruppi della stessa classe;
 - b. sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori;
 - c. garantiscano l'adeguata aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone; collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.
 - d. garantiscano la presenza in ogni laboratorio di un dispenser di soluzione idroalcolica (60% alcool) o contenente altri igienizzanti con azione specifica nei confronti di Sars-Cov2 ad uso sia degli allievi che dei docenti;

Art. 3 - Regole generali

- 1) A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
- a) Indossare la mascherina; secondo le prescrizioni previste dal CTS; la stessa deve essere smaltita negli appositi contenitori.
 - b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, quando possibile lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici; prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno;
 - e) Rimanere nella scuola solo per il tempo strettamente necessario;

- 2) Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali compresi i corridoi,
- 3) Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARSCoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 4 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

- 1) Ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota, all'esterno del laboratorio sarà esposto un cartello indicante la sua capienza massima;
- 2) Durante lo svolgimento delle attività didattiche all'interno dei laboratori, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale minimo di almeno 1 metro nei laboratori e di almeno 2 metri nelle palestre.
- 3) All'interno dei laboratori sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati gli altri strumenti didattici di uso comune e il corretto posizionamento dei banchi, la posizione che devono mantenere gli alunni durante le attività laboratoriale è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento.
- 4) Durante le attività in laboratorio le studentesse e gli studenti devono utilizzare la mascherina anche se in forma statica e con il mantenimento del proprio posto;
- 5) Qualora l'analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento fisico, conduca a dover dividere la classe, questa sarà divisa in gruppi.

Nel caso di più laboratori della stessa tipologia, come ad esempio quelli d'informatica, gli alunni della stessa classe possono essere separati in due gruppi, facendo uso contemporaneamente di entrambi i laboratori a disposizione. In questo caso deve esser possibile sfruttare la compresenza dei docenti teorico e tecnico pratico, che devono garantire una continua sorveglianza di entrambi i gruppi classe.

Qualora invece gli spazi a disposizione non consentano a tutti gli alunni della stessa classe di fruire contemporaneamente dei laboratori, si suggerisce di suddividere la classe in due gruppi di egual numero sfruttando la compresenza dei docenti, con metà classe in laboratorio e l'altra metà in aula.

Art. 5 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili nell'utilizzo dei laboratori.

- 1) Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.
- 2) Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 6 – Accesso dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti all'interno dei locali della scuola.

Con riferimento alla nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 che aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020, non possono accedere ai locali dell'Istituto tutte le persone che si trovano attualmente in isolamento, oppure in quarantena sia essa obbligatoria che volontaria.

Sempre in accordo con quanto disposto nella citata Circolare **i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:**

- **un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso**
oppure
- **un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.**

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Ing. Fabio Insalaco